

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

**OGGETTO: GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PER ANNI DUE. PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ART: 60 e 95 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. IN MODALITA' TELEMATICA. DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG : 7984987BB7; CUP : B65D19000060004; CPV : 77310000-6**

## **1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara**

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino (centro abitato-Frazione Coreggia e spazi a verde), indetta dal Comune di Alberobello – Settore Lavori Pubblici, per il tramite della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni Montedoro, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice).

Il luogo di esecuzione dei lavori è : Comune di Alberobello – Frazione Coreggia e spazi a verde pubblico del territorio comunale.

**L'appalto avrà la durata di un biennio(ventiquattro mesi)**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna , con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

**Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 147.855,02 (centoquarantasettemilaotocetnocrinquantacinque/02) compreso oneri della sicurezza pari ad €. 4.306,46 (euro quattromilatrecentosei/46, oltre IVA.**

L'Ente ha inoltre, la facoltà di affidare lavori aggiuntivi così come previsto all'art. 6 BIS del capitolato speciale di appalto.

## **2. Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, costituiti da:

- 1) **operatori economici con idoneità individuale** di cui alle lettere a (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 1, del Codice;
- 2) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettera d (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 1, del Codice;
- 3) **da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi** ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del Codice;
- 4) **operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.**

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010.

Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete .



Avetrana



Carosino



Erchie



Foggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Orial



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

### 3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:

- sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c (*consorzi stabili*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 7, comma 1, lett. f) del vigente *piano triennale di prevenzione della corruzione* (approvato dal Comune di Carosino con delibera di GM n. 14 del 12.02.2018).

### 4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

#### 4.1. Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento è il tecnico p.a. Francesco Sorbilli (tel. 0804036244 / e-mail: [f.sorbilli@comune.alberobello.ba.it/casella](mailto:f.sorbilli@comune.alberobello.ba.it/casella) PEC: [protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it](mailto:protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it)).

#### 4.2. Consultazione della documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Alberobello: [www.comune.alberobello.gov](http://www.comune.alberobello.gov), nonché sul profilo del committente: <https://montedoro.traspare.com>.

Gli elaborati tecnico-progettuali potranno, invece, essere anche consultati presso la stazione appaltante previo contatto telefonico o mediante posta elettronica con il Responsabile del Procedimento.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

E' obbligatorio il sopralluogo nei luoghi ove saranno realizzati i lavori, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

La data e le modalità del sopralluogo devono essere concordate con il Responsabile del Procedimento (i recapiti sono indicati).

All'atto del sopralluogo dovrà essere sottoscritto un documento a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Foggiano



Fragagnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

#### 4.3. Chiarimenti

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, nei tempi e secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6 del regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. allegato).

#### 4.4. Modalità di presentazione della documentazione

**Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. allegato).**

**Tutte dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (da rendere mediante DGUE).**

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.

**Le imprese compilano e presentano il DGUE in formato elettronico documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.**

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

*Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."*

**Nei suddetti casi, viene assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.**

**In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.**

#### 4.5. Comunicazioni



# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Foggiano



Fragnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Montebellone



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, **tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale di gestione della gara telematica (<https://montedoro.traspare.com/>) e/o qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento, alternativamente, via fax (080 40362045), con raccomandata A/R, tramite e-mail ([g.palmisano@comune.alberobello.ba.it](mailto:g.palmisano@comune.alberobello.ba.it)), ovvero tramite casella pec: [protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it](mailto:protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it) diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### 4.6. Finanziamento:

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio Comunale.

#### 4.7. Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Il comma 13 dell'articolo 105 del Codice prevede che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- **quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;**
- **in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni del capitolato speciale e le norme di legge.

#### 4.8. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

#### **Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.**

Si evidenzia che, nel formulare l'offerta, le imprese concorrenti dovranno tenere conto che, **saranno a carico dell'impresa aggiudicataria le spese per le pubblicazioni obbligatorie dei bandi e degli avvisi di gara** sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

Italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, in attuazione del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50". L'Amministrazione renderà noto all'aggiudicatario l'esatto ammontare del suddetto importo, che potrà variare anche in caso di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

**Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97 del Codice.**

**Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali la stazione appaltante deve procedere all'esperimento del tentativo di** migioria delle offerte, anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali (cfr. Tar Puglia Lecce, sez. II, sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014; cfr. anche pareri A.N.A.C. nn. 133/2009 e 102/2012).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice.

**Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.**

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

## 5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad € **2.957,10** (euro *duemilanoventocinquantasette,10*) e costituita, a scelta del concorrente:

- in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- con **assegno circolare**;
- con **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

**La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.**

**In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.**



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;
- essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per 180 gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato di regolare esecuzione.

La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2% (dueper cento) dell'importo complessivo dell'appalto, pari € 2.957,00 (euro duemilanoventocinquasette,00), e la garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria e quella definitiva sono ridotte della metà.

**Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di quella definitiva il Comune di Alberobello.**

Si precisa, altresì, che:

*a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;*

*b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;*



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello



# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

*c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.*

**La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta).**

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 del Codice, relativamente ai danni di esecuzione, di importo pari a quello stabilito dal capitolato speciale, relativamente alla RCT/RCO, per un massimale non inferiore Euro € 500.000,00.

La polizza RCT deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. **Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.**

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

**La polizza assicurativa RCT / RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.**

## **6. Capacità economica e finanziaria:**

Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa, ai sensi dell'art.83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:

**Fatturato globale complessivo** realizzato negli ultimi cinque anni antecedente alla data del presente bando di gara corso degli ultimi cinque esercizi finanziari non inferiore a quello del presente appalto. La prova di tale requisito dovrà essere documentata (dal solo operatore economico aggiudicatario dell'intervento) dai bilanci relativi al quinquennio di riferimento corredati di nota di deposito.

## **Requisiti di capacità tecnica organizzativa:**

**Riferiti alla prestazione principale:** aver eseguito direttamente il servizio di manutenzione e gestione delle verde, con buon esito, negli ultimi cinque anni - dalla data di pubblicazione del bando a ritroso, nei confronti di Enti Pubblici e/o privati, per un importo complessivo non inferiore a quello previsto nel presente appalto oltre Iva. L'operatore economico fornirà, a tal fine, già in sede di gara, e ai sensi dell'art. 86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuato negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati). La prova di tale requisito dovrà



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

essere documentata (dal solo operatore economico aggiudicatario dell'intervento) mediante i certificati di esecuzione, rilasciati da altri Enti Pubblici, attestanti che il servizio sono stati regolarmente eseguite e che le stesse non hanno dato luogo a contenziosi. Ove le suddette forniture siano state eseguite a favore di committenti privati, dovrà essere prodotto il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore di esecuzione;

**I concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia e aderenti all'Unione Europea**, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione (Categoria OS24), devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

**Iscrizione** nel Registro imprese della CC.I.AA. per attività inerente l'oggetto del presente appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno stato U.E. in analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza.

## REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI:

- almeno una referenza bancaria;
- volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta, conseguito nel corso degli ultimi cinque esercizi finanziari non inferiore a quello del presente appalto antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;
- se operatore economico, il bilancio compilato in base alle norme del paese di appartenenza, dovrà riportare: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

## REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI:

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati;
- esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;

**COSTO COMPLESSIVO** sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

**DOTAZIONE STABILE DI ATTREZZATURA TECNICA** secondo i valori fissati dall'art.79, comma 8 del

Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

I concorrenti non in possesso della qualificazione relativa alla categoria OS24, Classifica,

**è tenuto, a propria scelta:**

**costituire un'ATI verticale con mandante qualificata;**

**ad avvalersi dei requisiti di un'altra impresa (art. 89 D.lgs. 50/2016).**



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello



# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi al servizio possono essere posseduti cumulativamente da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

In attuazione della disposizione di cui all'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.**

**Il divieto di avvalersi dei requisiti della stessa impresa non riguarda i concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario** (vds. sentenza Consiglio di Stato sez III del 04.11.2015)

**E' possibile l'avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI** (cfr. deliberazione AVCP n. 2/2012).

**E' ammesso l'avvalimento plurimo o frazionato** ciò in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12 nonché dalla giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 8/02/2011, n. 857 e sentenza 9/12/2013 n. 5874); ne consegue che ciascun concorrente può avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese ausiliarie.

**N.B.:** L'istituto dell'avvalimento può operare solo se la messa a disposizione del requisito mancante non si risolve nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. È, invece, necessario che dal contratto di avvalimento risulti un impegno chiaro e concreto dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di garanzia. Se l'impegno dell'impresa ausiliaria risulta, al contrario, condizionato e meramente eventuale, (e, quindi, equivoco e non attuale) l'avvalimento non è idoneo a determinare il prestito del requisito mancante dell'impresa concorrente, con conseguente doverosa esclusione della concorrente dalla procedura di gara. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 2016 n. 4630 Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4860).

6 bis. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

## 7. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016) sulla base dei parametri e sub-parametri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G al DPR 207/2010.

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso rispetto a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente  $i$

.....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente  $i$ ;  $P_a$  = peso criterio di valutazione a;

$P_b$  = peso criterio di valutazione b;

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione n.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata su un punteggio massimo di **100 punti** e valutata sulla base dei seguenti elementi:

### 7.a) OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

L'offerta economica consiste nell'indicazione della percentuale unica di ribasso offerto, in cifre e in lettere, sull'importo a base di gara. **In caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).**

Per l'attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo:

$$P = \text{RibOff} * P_{\text{max}} / \text{RibMax}$$

Dove: P = punteggio da assegnare

$P_{\text{max}}$  = punteggio massimo da assegnare

RibOff = ribasso offerto

RibMax = maggior ribasso d'asta offerto

**Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).**

Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi, se esistono, i cd. "costi di sicurezza interni" che dovranno essere specificamente indicati nell'offerta economica, **A PENA DI ESCLUSIONE** (vds. al riguardo Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 3 del 20/03/2015).



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

I costi derivanti da "rischio specifico" dovranno essere specificati indicandone l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell'appalto, quale risulta applicando all'importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta.

## 7.b) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il progetto tecnico verrà valutato, su un punteggio massimo di **70 punti**, con riferimento ai criteri, sub criteri e relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata:

N.	CRITERI	Punti
1	PROGETTO TECNICO di organizzazione e gestione del servizio e composizione del team proposto	max 25
2	Numero e caratteristiche generali delle attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio. Tale attrezzatura dovranno essere mantenute nella eventuale sede operativa apposta al punto 5	max 10
3	Proposte innovative migliorative per lo svolgimento del servizio diverse da quelle previste nel capitolato speciale di appalto (anche ai fini della sostenibilità energetica ed ambientale del risparmio).	max 10
4	Realizzazione migliorie in quanto a opere a verde e a verde urbano attrezzato relative alle aree oggetto del servizio	max 20
5	Disponibilità di una sede operativa nel raggio di 30 Km. da Alberobello o impegno a dotazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione. La sede deve essere idonea a contenere tutte le attrezzature dichiarate al punto A.2 dell'offerta tecnica.	max 5
6	Punteggio max complessivo offerta tecnica B	max 70
7	Punteggio max offerta economica	max 30
	<b>Totale punteggio A+B</b>	<b>100</b>

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione giudicatrice, secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato P del DPR 207/2010 con la determinazione dei coefficienti previsti al punto a) n. 4 del predetto allegato

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub-elemento avente natura qualitativa sono determinati discrezionalmente da ciascun commissario:

a) assegnando un valore, variabile tra zero e uno, secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
1. Eccellente	1
2. Ottimo	0,9
3. Distinto	0,8
4. Buono	0,7
5. Sufficiente	0,6
6. Mediocre	0,5
7. Insufficiente	0,0

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello



# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio;

- c) trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, e riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto posto a base di gara.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**Le migliori presentate dovranno avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva (in termini di specifiche ed elaborati grafici) e dovranno essere accompagnate, da una relazione che ne illustri gli effetti, con l'indicazione delle parti del progetto posto a base di gara che conseguentemente devono essere modificate e di quelle che non necessitano di modifiche.**

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara.

## 8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. allegato).

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Si precisa che **non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

## 9. Contenuto della "Busta amministrativa"

Nella "busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- l) **Domanda di partecipazione (vds. modelli fac simile allegati), in bollo**, firmata digitalmente dal/i **legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso**; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione** deve essere sottoscritta digitalmente **da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituiti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale**



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

## rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.

In entrambi i casi l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento (allegato fac simile), dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4- quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì :

1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali;
2. prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto *a corpo* e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice e che, quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
3. indicare le lavorazioni per le quali intende ricorrere al subappalto; – **N.B.:** È **obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 105, comma 6 del D.gs. 50/2016).**

**N.B.:** con sentenza n. 3042 del 17.06.2014, la VI sezione del Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della clausola che impone alle concorrenti, a pena di esclusione, l'accettazione, in sede di offerta, del citato corrispettivo; **consiglio tuttavia di non corredare la suddetta prescrizione di una sanzione espulsiva la cui applicazione potrebbe generare dei contenziosi dagli esiti incerti.**

4. di aver effettuato il sopralluogo nei luoghi ove sarà realizzato il servizio di manutenzione, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
5. accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di BARI(allegato);

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

6. accettare gli obblighi derivanti dall'allegato patto di integrità (vds. allegato fac simile) e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
7. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
8. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
9. **nel caso di consorzi di cooperative e artigiani** : dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (**in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati**);
10. **nel caso di consorzi stabili** : dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (**in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati**);
11. **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito** : allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
12. **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti** : allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
13. **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito** : indicare
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;
14. **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

  - allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (**in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati**);
  - dichiarare la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4- quater, del d.l. n.5/2009 : allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura



# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;  
*se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria:*

- allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

*ovvero*

- allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 26.

II) **Dichiarazione sostitutiva (vds. modello allegato sub. B)** ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, **relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione** ovvero **attestazione di qualificazione in copia autentica** (anche mediante copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o copie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi del DPR 207/2010.

III) **Dichiarazione sostitutiva (vds. Modelli fac-simile allegati)** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

- a) Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

nell'articolo 80 del Codice precisamente:

**1. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.**

*(Oppure, nel caso di autorizzazione alla partecipazione alle gare rilasciata dal giudice delegato al curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ex art. 110, comma 3, del Codice)*

1. Di trovarsi in stato fallimento e di aver, tuttavia, ottenuto, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice, autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni giusto provvedimento ..... **[inserire gli estremi del provvedimento]** adottato dal..... *[inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto];*

*(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)*

**1. Di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale,** di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento ..... *[inserire gli estremi del provvedimento]* adottato dal ..... *[inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto];* per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4.

*(Oppure)*

**1. Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,** giusto decreto ..... *[inserire gli estremi del provvedimento]* adottato dal ..... *[inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto]* e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento ..... *[inserire gli estremi del provvedimento]* adottato dal ..... *[inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto];* per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

**a.1.** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

**a.2.** dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

**a.3.** dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Montebelluno



Montebelluno



Montebelluno



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

consorziate ai sensi dell'art. 45 del Codice;

**a.4.** originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

**2** L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. L'esclusione ed il divieto operano nei confronti dei soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia – D.lgs. n. 159/2011<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia: "1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater."



Avetrana



Carosino



Erchie



Foggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello



# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

(l'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – vds. modello allegato sub C1a).

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, l'esclusione va disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; del socio, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

N.B.: Come precisato dall'Anac con il **comunicato del 26 ottobre 2016**, per le società diverse da quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo: **1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai sensi degli artt. 2380-bis e ss. c.c. e monistico, di cui all'art. 2409- sexiesdecies, co. 1, c.c. (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); 2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409-octies e ss. c.c.).**

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i **soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).**

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

*(l'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – vds. **modello allegato sub C1b**). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.*

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice operano anche nei confronti dei *soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando*, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell'impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa *dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell'anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell'impresa medesima (vds. **modelli fac-simile allegati**)*. **Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda.**

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice in ogni caso non operano **quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.**

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a **cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.**

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono obbligatorie le informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

stati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**N.B.: Tar Puglia – Bari, sez. II, 7 agosto 2018, n. 1189**

*L'estinzione del reato, che consente di non dichiarare l'emanazione del relativo provvedimento di condanna, non è affatto automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere riscontrata in una decisione espressa del giudice dell'esecuzione penale (art. 676 c.p.p.), sola figura a cui l'ordinamento attribuisce la potestà di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria.*

*Solo il giudice dell'esecuzione può verificare la realizzazione di tutti i presupposti e le condizioni, di varia portata, a seconda del contenuto della condanna intervenuta, che determinano la estinzione del reato.*

*Senza l'accertamento costitutivo del giudice dell'esecuzione penale non può ritenersi sussistere, almeno per l'affidamento dei terzi, qual segnatamente è anche la stazione appaltante, l'avvenuta estinzione del reato, per via della maturazione di tutti i requisiti e le condizioni di legge. Il dato testuale, ricavabile dal codice dei contratti pubblici, è nel senso secondo cui possono non essere auto-dichiarate, nei documenti di gara, le condanne che siano state, per l'appunto, "dichiarate estinte", ossia acclamate tali, evidentemente, dall'organo giudiziario competente, su istanza di parte, posto che il codice di procedura penale vigente richiede, per l'appunto, l'iniziativa della parte interessata diligente, al fine della pronuncia della declaratoria di estinzione (art. 666, co. 1, c.p.p.), diversamente dal previgente codice Rocco del 1930, laddove era, invece, prevista (art. 578 c.p.p. abrogato) la declaratoria, anche d'ufficio in camera di consiglio dell'estinzione del reato e della pena.*

In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.

**Nell'ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati. Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto. Non si può avvalere di questa facoltà l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.**

**4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.** L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

**5. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.**

**6. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.** Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.



# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

7. **Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;** si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. **Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;** si intendono gravi le violazioni ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

**N.B.:** Non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale - L'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva - L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d'appalto (cfr. sul punto Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 5 del 29.02.2016, successivamente confermata da Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 3436 del 29.7.2016, Consiglio di Stato sez. V, sentenza 1650 del 29.04.2016; cfr. anche Corte di giustizia europea, Sez. I X, 10/11/2016 n. C-199/15).

Le cause di esclusione di cui ai punti 7 e 8 non operano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

9. **Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.**

10. **Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68.**

11. **Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione** (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

11-bis) **Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.**

11-ter) **Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.** Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

12. **Di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice.**

13. **Che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice<sup>2</sup>.**

14. **Che non sussistono nell'impresa le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.**

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

15. L'impresa non versa in nessun'altra causa di esclusione prevista dalla legge.

16. Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'art. 80 del Codice:

**opzione 1** : di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**opzione 2** : di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

**opzione 3** : di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

a) Attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi.

b) Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché

<sup>2</sup> *Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62*

di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando.

c) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

d) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni e degli oneri contrattuali, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

e) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.

f) Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.

g) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.

h) Attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Oriano



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario.

i) Attesta di aver preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.

j) Indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE.

IV) In caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016** il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, allegare alla domanda di partecipazione :

a) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente e attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria (**vds. modello fac-simile allegato**);

b) **dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione (**vds. Modello fac-simile allegato**) ovvero copia autentica dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; per le categorie di lavoro di importo pari o inferiore alla soglia di € 150.000,00 l'impresa ausiliaria che non sia in possesso della relativa attestazione SOA dovrà rilasciare **dichiarazione sostitutiva (vds. mod. fa simile allegato)** ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, **relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR 207/2010;**

c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**vds. mod. fac simile allegato**);

d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**vds. mod. fac simile allegato**);

e) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice (**vds. mod. fac simile allegato**);

f) **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. **N.B.: sui requisiti contenutistici del contratto di avvalimento cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 23 del 04.11.2016 che in proposito ha stabilito che l'articolo 88 del d.P.R. 207 del 2010,**

**per la parte in cui prescrive che il contratto di avvalimento debba riportare "in modo compiuto, esplicito ed esauriente (...) le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico", non legittimi un'interpretazione volta a sancire la nullità del contratto a fronte di un oggetto che sia stato esplicitato in modo (non determinato, ma solo) determinabile.**

V) **A pena di esclusione, documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria** o **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione di contenente l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art. 103 del Codice.

VI) **PASSOE** rilasciato dall'A.N.A.C. in ottemperanza alla Deliberazione n. 111/12, previa



# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

registrazione on - line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell'Amministrazione.

## VII) Ricevuta del versamento della somma prevista a favore dell'A.N.A.C. (art. 2 della determinazione dell'A.V.C.P. del 21/12/2011) da effettuarsi con una delle seguenti modalità :

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

## 10. Contenuto della "Busta tecnica"

Nella "busta tecnica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, in calce, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Le migliorie progettuali proponibili dovranno avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva (in termini di specifiche ed elaborati grafici) e dovranno essere accompagnate, da una relazione che ne illustri gli effetti, con l'indicazione delle parti del progetto posto a base di gara che conseguentemente devono essere modificate e di quelle che non necessitano di modifiche. La relazione dovrà inoltre trattare le migliorie proposte con riferimento alle forniture coerentemente con quanto richiesto dal punto **7.b** del presente disciplinare.

La suddetta relazione tecnica dovrà essere composta da massimo 15 pagine/30 facciate escluso copertina indice, formato A4 a firma di tecnico abilitato e Impresa pena esclusione.

Alla relazione il concorrente potrà allegare elaborati grafici per un massimo di 10 schede formato A3 a firma di tecnico abilitato e Impresa pena esclusione.

Nel conteggio degli elaborati saranno esclusi le schede tecniche dei prodotti offerti.

## 11. Contenuto della "Busta economica"

Nella busta "Busta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, in bollo, (vds. Modello fa simile allegato), redatta in lingua italiana, contenente:

**a.** il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara; tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - **in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre**



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

2015 n. 10).

**h. la dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;**

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

**Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi i costi della manodopera e i cd. "costi di sicurezza interni" che dovranno essere specificamente indicati nell'offerta economica.

I costi della manodopera e costi derivanti da "rischio specifico" dovranno essere specificati indicandone l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell'appalto, quale risulta applicando all'importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta

## **12. Procedura di aggiudicazione**

### **12.1 Verifica della documentazione amministrativa**

Il R.U.P., procederà alla verifica della documentazione amministrativa; in particolare provvederà:

1. a verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione;
2. a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 1, lettera b) del Codice (*consorzi cooperative e artigiani*) hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;
3. a verificare che nessuno dei consorziati di un *consorzio stabile*, di cui all'articolo 45 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
4. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
5. a verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base alla dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.

Il R.U.P. procede, inoltre, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che risultano non essere in possesso dei suddetti requisiti o all'attivazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del Codice laddove ne ricorrano i presupposti.

### **12.2 Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, attribuzione dei punteggi ed eventuale valutazione di anomalia delle offerte.**



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Montebelluno



Montebelluno



Montebelluno



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Monteiasi



Montemesola



Monteparano



Oriol



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

La Commissione giudicatrice<sup>3</sup> procede alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, applicando i criteri meglio indicati nel precedente punto, e alla successiva lettura dell'offerta economica e di riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori e all'attribuzione dei relativi punteggi; effettua poi il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

**Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali la stazione appaltante deve procedere all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali (cfr. Tar Puglia Lecce, sez. II, sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014; cfr. anche pareri A.N.A.C. nn. 133/2009 e 102/2012).**

La commissione giudicatrice<sup>3</sup> successivamente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 3, del Codice – ove il punteggio complessivo dell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara – informa di tale fatto il responsabile del procedimento il quale provvederà ad attivare il **procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte**.

**La verifica delle offerte anormalmente basse viene effettuata nei modi e secondo le procedure di cui all'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.**

### **13. Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **14. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Alberobello, lì 22/7/2019

Il responsabile del procedimento  
F.to p.a.Francesco Sorbilli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
F.to Ing. Dante CONSOLI

<sup>3</sup> Una delle questioni più dibattute sulla composizione delle Commissioni di gara riguarda la possibilità per il RUP di farne parte come commissario o Presidente. Sul punto continua a registrarsi un contrasto giurisprudenziale fra chi afferma l'assoluta incompatibilità fra il ruolo di RUP e quello di commissario di gara (cfr. ex multis Tar Puglia – Lecce sez. II, sentenza n. 93 del 23/01/2017) e chi sostiene che non sia illegittima, non sussistendo la violazione dell'art. 77 del Dlgs. n. 50/16, la composizione della Commissione giudicatrice di una gara di appalto per il solo fatto che il Presidente della Commissione abbia svolto anche il ruolo di Responsabile del procedimento, nel caso in cui non sussistano chiari elementi probatori sulla effettiva esistenza di possibili e concreti condizionamenti del Presidente, in relazione all'attività di Rup (cfr. Tar Marche, sentenza n. 7 del 2.1.2018; Tar Veneto, sentenza n. 973 del 31/10/2017).

Sono allegati al presente disciplinare fac-simile della modulistica:

- – modello istanza di ammissione per impresa singola;



# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

- – modello istanza di ammissione per rti, consorzi ordinari e GEIE;
- – modello istanza di ammissione consorzi di cooperative/consorzi stabili;
- – modello istanza di ammissione aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;
- – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali e altre circostanze;
- - modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 comma 2 del D.lgs 50/2016;
- - modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 commi 1 e 5 lett. I del D.lgs 50/2016;
- - modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 commi 1, 2e 5 lett. I del D.lgs 50/2016 resa dai soggetti cessati;
- - modello dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2e 5 lett. I del D.lgs 50/2016 resa dal Legale rappresentante per conto dei soggetti cessati;
- - modello dichiarazione di avalimento da parte dell'impresa *ausiliata*;
- - modello dichiarazione di avalimento da parte dell'impresa *ausiliaria*;
- - modello offerta economica;
- Allegato – regolamento disciplinante la procedura di gara telematica (senza marca temporale).



Avetrana



Carosino



Erchie



Foggiano



Fragagnano



San Marzano di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa Susanna



Montebelluno



Montebelluno



Montebelluno



Oriano



Roccaforte del Greco



San Giorgio Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello

# Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"



Avetrana



Carosino



Erchie



Faggiano



Fragagnano



San Marzano  
di S. Giuseppe



Grottaglie



Leporano



Lizzano



Maruggio



Manduria



Torre Santa  
Susanna



Montebelluno



Montemesola



Monteparano



Orial



Roccaforzata



San Giorgio  
Ionico



Ginosa



Sava



Torricella



Villa Castelli



Alberobello